

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2699 del 03/08/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D. Lgs. 209/2003 - L.R. 56/2014 - L.R. 13/2015. AUTODEMOLIZIONI MARANGONI SRL. Attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti presso l'impianto di autodemolizione veicoli in Comune di Vigarano Mainarda, loc. Vigarano Pieve. Rinnovo dell'atto della Provincia di Ferrara, di G.P. nn. 256/62735 del 18.07.2006 e successive modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2727 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tre AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/2003 - L.R. 56/2014 - L.R. 13/2015.

AUTODEMOLIZIONI MARANGONI SRL. Attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti presso l'impianto di autodemolizione veicoli in Comune di Vigarano Mainarda, loc. Vigarano Pieve.

Rinnovo dell'atto della Provincia di Ferrara, di G.P. nn. 256/62735 del 18.07.2006 e successive modifiche.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 12/05/2016 (assunta al protocollo Arpae PGFE/2016/4789 del 20/05/2016), presentata dalla Società AUTODEMOLIZIONI MARANGONI SRL, CF 01567280381, con sede legale ed impianto in via Rondona n. 39, località Vigarano Pieve in Comune di Vigarano Mainarda, di rinnovo dell'atto della Provincia di Ferrara G.P. nn.256/62735 del 18/07/2006;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di G.P. nn. 256/62735 del 18.07.2006 riguardante "Approvazione progetto impianto di trattamento, deposito preliminare, messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi da demolizione di veicoli in comune di Vigarano Mainarda";
- deliberazione di G.P. nn. 343/84255 del 9.10.2007, di modifica della sede legale indicata nell'atto richiamato sopra;
- atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 46494 del 7.06.2011, di modifica degli atti richiamati sopra;
- atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 16331 del 29.02.2012, di modifica degli atti richiamati sopra;
- atto della Provincia di Ferrara n. 7737 del 18/12/2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria a seguito del sisma del 2012 che ha reso inagibili alcuni capannoni;

- atto Arpae DET-AMB-2016-1594 del 25.05.2016, di proroga della scadenza dell'autorizzazione al 31.12.2016

Visti

- Il DLgs 152/2006;
- Il D.Lgs. 209/2003;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- il D.M. 78/2016 relativo al SISTRI, che abroga il D.M. 52/2011

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale

trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Visti altresì:

- la relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae PGFE/2016/5551 del 3/06/2016 nel quale si chiedono alcune integrazioni;
- il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunto al PGFE/2016/5626 del 6/06/2016;
- il parere favorevole del Comune di Vigarano Mainarda, parte integrante del Verbale della Conferenza dei Servizi del 7/06/2016;
- il verbale della Conferenza dei servizi del 7/06/2016, inviato alla società e agli Enti interessati con nota PGFE/2016/5828 del 10/06/2016;
- il parere pervenuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara assunto al PGFE/2016/5649 del 7/06/2016;

Dato atto che la ditta ha dichiarato, in sede di Conferenza dei Servizi del 7/06/2016, di rinunciare all'autorizzazione provvisoria di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 7737 del 18/12/2014;

Viste le integrazioni pervenute dalla società a seguito della Conferenza dei Servizi, assunte al PGFE/2016/6099 del 16/06/2016;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dell'autorizzazione di cui alla delibera della Provincia di Ferrara G.P. nn. 256/62735 del 18.07.2006 e successive modifiche, sulla base degli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi sopra richiamata;

Considerato che:

- il presente atto ricomprende le seguenti autorizzazioni:
 1. esercizio dell'attività di autodemolizione di veicoli fuori uso nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 209/2003 e art. 231 del D.Lgs. 152/06;
 2. esercizio dell'attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;

3. scarichi di acque reflue di dilavamento nello scolo consorziale "Rondona" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- ai sensi dell'art. 124 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e smi gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato;

Dato atto che con nota PGFE/2016/4920 del 18/05/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'istruttoria in oggetto, che deve concludersi entro 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni;

A U T O R I Z Z A

la **Società Autodemolizioni Marangoni s.r.l.**, nella persona del **Legale Rappresentante Alex Marangoni**, con sede legale ed impianto in comune di **Vigarano Mainarda, loc. Vigarano Pieve, via Rondona n. 39, CF 01567280381**:

1. all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, dell'attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, delle operazioni di trattamento per la promozione al riciclaggio individuate ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 al Dlgs 209/2003:

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del Dlgs 209/2003, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 3/99, integrata dalla L.R. 22/00 e della L.R. 5/06 e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria sotto la voce "Allegato A", unita a questo atto quale parte integrante;

1.2 L'area interessata dall'attività di demolizione veicoli a motore fuori uso, avente dimensioni pari a 9.800 mq, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) potranno essere sottoposti i seguenti rifiuti:

160104* veicoli fuori uso

1.4 Il **quantitativo annuo** dei rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva presso l'impianto non potrà superare le **2.000 tonnellate**;

1.5 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.6 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.7 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;

d) prelievo del carburante e avvio a riuso;

e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

1.8 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.9 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.10 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.11 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.12 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.13 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.14 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;

1.15 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;

1.16 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.17 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;

1.18 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

1.19 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.20 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva negli appositi contenitori e nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

1.21 I rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati al riciclaggio dovranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva all'interno delle strutture e delle aree indicate nella planimetria unita al presente sotto la voce allegato "B";

1.22 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

1.23 Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 il Titolare dell'attività deve presentare la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) entro il termine del 7/10/2016;

1.24 L'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che al rilascio della SCIA di cui al punto precedente, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione;

1.25 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.26 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "Criteri per lo stoccaggio" ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità.
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

2. all'esercizio dell'attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 3/99, integrata dalla L.R. 22/00 e della L.R. 5/06 e dalle seguenti prescrizioni:

2.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria sotto la voce "Allegato B", unita a questo atto quale parte integrante;

2.2 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti non pericolosi:

- CER 160117 Metalli ferrosi
- CER 160118 Metalli non ferrosi
- CER 160801 Catalizzatori
- CER 160103 Pneumatici fuori uso
- CER 160120 Vetro
- CER 160122 Motori
- CER 170401 Rame, ottone, zinco
- CER 170402 Alluminio
- CER 170405 Ferro, acciaio
- CER 170411 Cavi

2.3 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti pericolosi:

- CER 160601* Batterie al piombo

2.4 Il **quantitativo massimo istantaneo** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi di cui al punto 2.2 non dovrà superare le **77 tonnellate**;

2.5 Il **quantitativo massimo istantaneo** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti pericolosi di cui al punto 2.3 non dovrà superare le **5 tonnellate**;

2.6 Il **quantitativo annuo** di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva presso l'impianto deve rimanere invariato rispetto a quello già autorizzato di cui al punto 1.4 precedente (ossia 2.000 tonn/anno);

2.7 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non conferiti da terzi devono essere effettuate separatamente da quelle dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli a motore nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

3. allo scarico di acque reflue di dilavamento nello Scolo Consorziale Rondona, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 14.02.2005, n. 286.

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1 Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le seguenti lettere:

“S” di acque di prima pioggia;

“S1” di acque reflue di dilavamento;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” ,

3.2 Devono essere rispettati per gli scarichi sopraccitati “S” e “S1” i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 4.1.

3.3 La capacità della vasca dell’impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento deve essere di almeno 35 mc.

3.4 Le acque reflue di dilavamento devono essere sottoposte ad un trattamento di affinamento, tramite un sistema di filtrazione;

3.5 Il volume utile della vasca di prima pioggia deve essere di almeno di 32 mc.

3.6 L’area di raccolta delle acque di prima pioggia (area indicata con la lettera D nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato “A”), dovrà essere adibita esclusivamente a parcheggio degli automezzi a servizio delle maestranze o dei clienti e al transito di automezzi anche pesanti. In tale area non devono essere stoccati rifiuti o materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, che possano contribuire alla contaminazione delle acque, ad eccezione di quelli contenuti nei cassoni a tenuta previsti nella relazione tecnica e indicati nella planimetria, cassoni che devono comunque essere chiusi.

3.7 Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.

3.8 Devono essere rispettate le prescrizioni della concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

3.9 E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

3.10 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

- 3.11 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
- 3.12 Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per i campionamenti ed i controlli nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
- 3.13 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- 3.14 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
- 3.15 **Nelle aree in cui è previsto lo stoccaggio in cassoni, i rifiuti devono essere contenuti all'interno degli stessi e non creare cumuli depositati a terra.**
4. La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del Registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi, e aderire al nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 78/2016;
5. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;
6. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae-SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
7. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
8. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
9. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

10. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Ferrara.

11. La presente autorizzazione avrà validità fino al 1.08.2026

Per l'esercizio dell'attività di cui ai punti 1 e 2 deve essere costituita apposita garanzia finanziarie da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 364.000,00** (trecentosessantaquattromila/00), così calcolato: € 20.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi) + € 30.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti pericolosi), + 9.800 (superficie) x 30,00 euro + 2.000 (potenzialità annua impianto) x 10,00 euro, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla Società, e inviato al Comune di Vigarano Mainarda, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso

per LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

D.ssa Gabriella Dugoni

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.